



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DI BOLOGNA**



**OGGETTO : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ORDINE DELLA POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA**

Come è noto l'art. 16, comma 7 e 7-bis , del D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 prevede che **“i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificati degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.**

7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente.

Si ricorda che la inosservanza della disposizione citata può comportare il deferimento alla Commissione disciplinare dell'Ordine.